



[Home](#) [NOTIZIE](#) [MARCHE](#) [PROVE](#) [SCHEDE TECNICHE](#) [GUIDE](#) [ECOLOGICHE](#) [AZIENDALI](#) [SERVIZI](#)



[RUBRICHE](#)

Home > Guide

Auto usate online: buoni e cattivi segnali da riconoscere

Una fragile regolamentazione disciplina la materia. Perché non allenare l'occhio?

Da **Luca Talotta** - Set 3, 2018



DA NON PERDERE

Auto usate online spopolano sulle maggiori piattaforme e-commerce. Da qui a riporre fiducia sulla controparte ce ne passa. Gettarsi nella mischia senza un minimo di preparazione può rivelarsi controproducente.

Auto usate online: precauzioni da prendere

Giorgio Boiani, vicepresidente [AsConAuto](#), consiglia, anzitutto, di verificare che il venditore possieda regolare licenza: in caso contrario il consumatore non ha diritti. Se fisicamente distante, consiglia di controllare telefonicamente che sia attivo. Il venditore professionista deve consegnare un

documento attestante i 12 mesi di garanzia, che altrimenti diventano 24. E inoltrare idonea informativa: certificazione, garanzia della casa automobilistica, garanzia terza di assicurazioni e così via. Se il **permessino rilasciato dalla motorizzazione** manca meglio non ritirare il mezzo: vizi fiscali occulti potrebbero pendere nei suoi confronti, impedendo il passaggio di proprietà.

Risparmiare in sicurezza

*"In genere siamo portati ad acquistare beni usati per risparmiare, ma **non bisogna rinunciare alla sicurezza**",* asserisce l'Unione nazionale dei consumatori. In collaborazione [con la Polizia Statale](#) ha ultimamente realizzato una guida. *"Potremmo dire – prosegue – che **tanto più l'annuncio è completo, tanto più è adabile perché le informazioni servono per valutare se si tratta davvero di un 'aare'**. Ed è importante sapere che è vietato diffondere informazioni non veritiere".* Per stabilire la serietà della piattaforma ci sono, anzitutto, due indici: **"Lucchetto verde e URL che comincia per HTTPS"**, dove la S sta proprio a indicare Sicuro. *Per questo, è bene inserire i propri dati solo se non desta dei sospetti".*

Quadro giuridico italiano

Per le trattative fra privati *"non bisogna far riferimento al Codice del Consumo bensì al **Codice Civile** e alle norme per i prodotti difettosi: solo un vizio che renda impossibile l'uso del bene può dar luogo a una tutela. L'acquirente deve denunciare il difetto al venditore **entro 8 giorni dalla sua scoperta con raccomandata a.r.** in cui chiede il rimborso. Per fare una causa il termine è di un anno dal momento in cui ha ricevuto l'oggetto".* Il **diritto di recesso** è esercitabile *"solo nelle vendite in cui una delle due parti è un 'professionista' (cioè commerciante) e l'altra un consumatore che acquisti l'oggetto per un uso privato".*